

N. R.G. 38037/2021



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente

**ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.**

nella causa civile di primo grado promossa da [REDACTED], nato a Roma il 10 febbraio 2001, con il patrocinio dell'avvocato Salvatore Fachile, nei confronti del Ministero dell'interno, contumace.

.....

Il ricorrente ha presentato ricorso avverso il silenzio/inadempimento del Comune di Pomezia in merito alla domanda volta ad acquisire la cittadinanza italiana *ex art. 4 comma 2*, della legge n. 91/92, presentata in data 31.07.2020 domandando, altresì l'accertamento del suddetto diritto. Il Ministero non si è costituito.

L'art. 4 comma 2, della legge n. 91/92, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, richiede: a) la nascita in Italia, b) il possesso ininterrotto fino al raggiungimento della maggiore età della residenza legale sul territorio nazionale, c) la dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza entro un anno dal compimento dei diciotto anni.

Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente, nato a Roma il 10 febbraio 2001 da genitori cittadini della Bosnia -Erzegovina, dal 7.11.2011 è stato inserito come minore nella Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE della madre, sig.ra [REDACTED] e, attualmente, è titolare di Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE, rilasciata il 16.06.2017 dalla Questura di Roma, per coesione con il padre.

Raggiunta la maggiore età ha richiesto al Comune di Roma una nuova iscrizione anagrafica per poi trasferire la residenza nel Comune di Pomezia, presso la cui anagrafe è attualmente registrato. Successivamente ha presentato la domanda presso gli uffici capitolini ma gli è stato risposto, oralmente, che avendo raggiunto l'età di 19 anni ormai era decaduto dal diritto di ottenere la

cittadinanza e, comunque, l'istanza doveva essere presentata al Comune di Pomezia. Il 31.7.2020, ha quindi inviato la richiesta a mezzo pec all'ufficio demografico del Comune di Pomezia il quale, il 33.8.2020, ha comunicato l'avvenuta registrazione della pratica (prot. n. 0077222/2020). Il 7.10.2020 il ricorrente si è recato presso l'Ufficio demografico per formalizzare la domanda. Non avendo però ricevuto più notizie, il 15.12.2020, tramite difensore, ha domandato l'accesso agli atti venendo a conoscenza così che il Comune di Pomezia aveva chiesto un parere al Ministero dell'interno in ragione della *"irreperibilità dal Comune di Roma per il periodo dal 02.07.2018 al 06.03.2019"*, ovvero nei 7 mesi precedenti al raggiungimento della maggiore età.

.....

Non vi è dubbio che l'amministrazione non si è pronunciata nel termine di 120 giorni dalla domanda previsto dall'art. 16, comma 4, del d.P.R. 572/93. E' legittimo, dunque, il ricorso all'autorità giudiziaria (per tutte, Cons. St. 2728/06).

Nel merito, la pretesa è fondata.

In primo luogo, circa l'età del ricorrente al momento in cui ha presentato la domanda, trova applicazione l'art. 33 della legge n. 69 del 2013 ai sensi del quale "1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione. 2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data".

Nella specie, a fronte dell'asserita mancata comunicazione, l'amministrazione, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha dimostrato di aver adempiuto.

Circa il requisito della residenza, come è noto, vale il principio secondo cui la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figlio di stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica (Cass. 12380/17).

Nel caso in esame, il ricorrente ha provato, tramite produzione documentale, di essere nato e di aver frequentato le scuole primarie a Roma. Inoltre, tramite certificato anagrafico storico, ha dimostrato

di aver vissuto sul territorio. Vero che dalla stessa produzione emergono alcuni periodi di irreperibilità. Tuttavia, si tratta di una circostanza del tutto conforme alla condizione di nomade e, di per sé, non costituisce elemento preclusivo alla valutazione, in concreto, della posizione di soggetto che ha permanentemente vissuto in Italia dalla nascita, come comprovato, del resto, dalla documentazione prodotta congiuntamente all'atto introduttivo del giudizio. In tal senso, peraltro, si è già espresso questo Tribunale con riferimento ad una fattispecie che presentava elementi significativi di collegamento con quella in esame, in relazione alla carenza del certificato anagrafico. (sentenza n. 11373/2020). Né sono emersi elementi di prova di segno contrario, ovvero tali da far ritenere che il ricorrente non abbia soggiornato regolarmente e continuativamente sul territorio italiano.

Spese compensate per essere il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

**P.Q.M.**

Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che [REDACTED], nato a Roma il 10 febbraio 2001, è cittadino italiano.

Ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata.

Dichiara compensate le spese.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, in data 08/02/2022

Il Giudice

*Corrado Bile*